



Sentenza della Corte nella causa C-249/25 | [Jilin] ¹

Comunicato stampa n. 137/26

Lussemburgo, 1° ottobre 2026

Protezione internazionale: la sospensione automatica dell'esame delle domande di asilo presentate dai beneficiari di protezione temporanea viola il diritto dell'Unione

Nel marzo 2022, UB, cittadino cinese di origine uigura, è giunto nei Paesi Bassi con la moglie ucraina e loro figlio, e ha presentato in tale paese una domanda di asilo.

Le autorità dei Paesi Bassi gli hanno concesso la protezione temporanea per la sua qualità di familiare di una cittadina ucraina, residente in Ucraina con loro figlio prima del 24 febbraio 2022, e hanno sospeso l'esame della sua domanda di asilo fino alla scadenza di tale periodo di protezione.

All'inizio del 2024 UB ha contestato al Ministro per l'Asilo e la Migrazione dei Paesi Bassi di non aver deciso in merito alla sua domanda di asilo entro i termini previsti dal diritto dell'Unione ². In mancanza di risposta, egli ha adito il Tribunale dell'Aia, il quale ha ingiunto al Ministro di pronunciarsi sulla domanda di asilo.

Adito in appello, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione ³ consenta di sospendere automaticamente, fino alla scadenza del periodo di protezione temporanea, l'esame di una domanda di asilo presentata dal beneficiario di tale protezione.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda anzitutto che l'**obiettivo della protezione temporanea è quello di garantire tutele immediate e minime agli sfollati** all'interno degli Stati membri, in particolare **quando il sistema di asilo di questi ultimi rischia di non poter far fronte all'afflusso massiccio di domande di protezione internazionale**.

La Corte osserva che il diritto dell'Unione consente al beneficiario di **protezione temporanea** di presentare una domanda di **protezione internazionale** e che il rigetto di tale domanda non comporta la perdita dello status di protezione temporanea, poiché **le due procedure possono svolgersi simultaneamente** e in modo indipendente.

Inoltre, l'applicazione delle direttive relative al trattamento delle domande di protezione internazionale non esclude in alcun modo i richiedenti che già beneficiano di protezione temporanea, cosicché le norme generali stabilite da tali direttive sono loro applicabili. I termini da esse previsti sono quindi vincolanti nell'esame di una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente già benefici di protezione temporanea. Ciò precisato, il diritto dell'Unione autorizza tuttavia gli Stati membri a prorogare i termini per l'esame delle domande di protezione internazionale qualora ciò sia giustificato da ragioni oggettive, in particolare da difficoltà amministrative che potrebbero derivare dall'aumento del numero di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente ⁴.

Infine, **una sospensione automatica e generalizzata dell'esame delle domande di protezione internazionale durante il periodo di protezione temporanea sarebbe in contrasto con la finalità stessa di tale protezione**, ovvero quella di preservare l'effettiva possibilità per i richiedenti di ottenere una protezione internazionale al termine di un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell'immediato, una protezione di minore ampiezza.

La Corte rileva, da ultimo, che non è escluso che, in casi eccezionali, la presentazione in un breve lasso di tempo di un numero considerevole di domande di protezione internazionale ponga uno Stato membro nell'impossibilità oggettiva di

esaminare tutte le domande nel rigoroso rispetto dei termini previsti. **Tale situazione può quindi indurre le autorità ad adottare misure quali l'esame scaglionato delle domande**, definendo, se del caso, delle priorità a tal fine. Il giudice nazionale deve quindi assicurarsi che l'eventuale superamento dei termini applicabili non consegua a una sospensione generalizzata e automatica dell'esame delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea, ma risulti unicamente dalle misure necessarie per far fronte a un'impossibilità oggettiva di rispettare tali termini.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Curia Web TV](#) » nonché su « [European Broadcasting Service](#) » ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

³ Articolo 17, paragrafo 2, della [direttiva 2001/55/CE](#) del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; articolo 31 della direttiva 2013/32.

⁴ In particolare, l'articolo 31 della direttiva 2013/32 prevede la possibilità di prorogare il termine per l'esame di una domanda di protezione internazionale di nove mesi o, in casi debitamente motivati, di ulteriori tre mesi e, in caso di situazione di incertezza temporanea nel paese di origine, fino a 21 mesi.